



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 128

DEL 21.11.2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "ASILO INFANTILE DEMEDICI".

L'anno *duemiladiciotto*, addì *ventuno* del mese di *novembre* alle ore **14,00** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	-	X
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 128 IN DATA 21.11.2018

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "ASILO INFANTILE DEMEDICI".

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

RICHIAMATE:

-la deliberazione C.C. n. 15 in data 29.06.2010 con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Bellinzago Novarese e la Fondazione Asilo Infantile Gabriele Demedici - Scuola materna paritaria, attuativa dell'art. 14, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

-la deliberazione C.C. n. 34 in data 07.10.2015 con la quale, a seguito dell'esigenza di integrare ed adattare il testo alle intervenute necessità delle Parti, si approvava una nuova convenzione tra il Comune di Bellinzago Novarese e la Scuola dell'Infanzia Fondazione "Asilo Infantile Gabriele Demedici, di durata triennale.

DATO ATTO che:

- la suddetta convenzione risulta scaduta per cui occorre procedere agli atti conseguenti;
- allo scopo si erano svolti appositi incontri fra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione della Fondazione, raggiungendo l'intesa di rinnovare la convenzione in essere alle stesse condizioni per un ulteriore triennio.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione che si intende adottare sono state acquisite le attestazioni di regolarità tecnica dal responsabile del servizio competente e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Con votazione palese unanime.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Sindaco che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, di:

- 1) di rinnovare, per i motivi esposti in premessa, la convenzione tra il Comune di Bellinzago Novarese e la Scuola dell'Infanzia Fondazione Asilo Infantile Demedici, composta da n. 12 articoli, secondo il testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che la presente convenzione, della durata di tre anni, sarà rinnovabile alla scadenza a seguito di specifico provvedimento deliberativo.
- 3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione.
- 4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI

FONDAZIONE

**BELLINZAGO NOVARESE
DEMEDICI
SCUOLA MATERNA PARITARIA**

ASILO INFANTILE GABRIELE

Rep. n.

**CONVENZIONE TRA il COMUNE di Bellinzago Novarese
e la SCUOLA DELL'INFANZIA Fondazione "Asilo Infantile Gabriele Demedici".**

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", tra il Comune di Bellinzago Novarese e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia Fondazione "Asilo Infantile Gabriele Demedici" – Scuola Materna Parificata, situata in Bellinzago Novarese.

Premesso:

- che la Scuola dell'Infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - Scuola dell'Infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - Scuola dell'Infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;

che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro

contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;

- che, come da provvedimento n. 62 del 22/07/1991 l'edificio sede della scuola dell'infanzia è in parte di proprietà comunale data in gestione all'ex IPAB ora Fondazione "Asilo Infantile Gabriele Demedici",

TRA

il Comune di BELLINZAGO NOVARESE (P. IVA 00190090035) avente sede legale in Via Matteotti, 34 – tel 0321.924710, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Delconti Giovanni, nato a Bellinzago Novarese (No) il 21.04.1966

E

l'Ente FONDAZIONE "ASILO INFANTILE GABRIELE DEMEDICI" avente sede legale a BELLINZAGO NOVARESE Via Demedici, 14, tel 0321.98130. Cod. fiscale: 80000130031. Partita Iva 00991190034, rappresentato dal Presidente Miglio Paolo nato a Bellinzago Novarese (No) il 05.12.1958, gestore dell'omonima scuola per l'infanzia parificata con:

-n. 8 sezioni autorizzate

-n. 9 insegnanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione alla scuola dell'infanzia e prioritariamente i bambini residenti e domiciliati nel comune - senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno (8) otto ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro il 30 giugno di ogni anno - un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;

- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno solare di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a).
- Rette a carico delle famiglie.
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione.

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario.
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione.
- Spese generali di funzionamento della scuola.
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Spese per attività didattiche.

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione ed ulteriori interventi economici di cui al successivo art.10;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale tramite un protocollo in cui periodicamente si elencano obiettivi e progettualità comuni da finanziare separatamente.

e) provvede alla manutenzione straordinaria della parte di edificio di proprietà comunale. I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute - previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

1. Il Comune eroga annualmente un contributo così articolato:

€ 8.000,00 (ottomila) per sezione e

€ 280,00 a bambino iscritto all'inizio dell'anno scolastico.

2. Alla fine di ogni anno scolastico il contributo economico sarà oggetto di discussione per una verifica tra il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile Demedici e l'Amministrazione comunale.

3. L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Il trasferimento del contributo sarà effettuato in tre rate annuali con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio.

Articolo 11 - Commissione

È istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune, una rappresentanza della Scuola ed una rappresentanza dei genitori con il compito di:

- 1.verificare l'applicazione della presente convenzione;
- 2.esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- 3.esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- 4.sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito e sarà composta da:

- per quanto riguarda il Comune: Sindaco o suo delegato, 1 Consigliere di maggioranza e 1 di minoranza;
- per la Scuola: il Presidente, 1 Consigliere espresso dalla maggioranza del Comitato Amministrativo, 1 Consigliere espresso dalla minoranza del Comitato;
- per la rappresentanza dei genitori: 1 rappresentante con figlio frequentante la Scuola Materna.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di approvazione del presente atto ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data _____

Per Il Comune

Il Sindaco

(Nome Cognome e firma)

DELCONTI Dott. GIOVANNI

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

(Nome Cognome e firma)

MIGLIO PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **21.01.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **21.09.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LELLA Francesco
